



COMUNE DI BARRAFRANCA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Alla Commissione Straordinaria del Comune di Barrafranca
Al Dirigente del Settore I – Affari Generali - Servizi Finanziari
Al Segretario Generale**

Verbale N. 32 del 05/12/2022

In data odierna alle ore 9:30, in collegamento telematico audio - video, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barrafranca, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 12/02/2021, composto dalle seguenti persone:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
OCCHIPINTI dott. FRANCESCO – Presidente	X	
LIPARI dott. FILIPPO – Componente	X	
GENTILE dott. GIOVANNI – Componente	X	

Per esprimere il prescritto parere sul seguente oggetto:

Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute anno 2021

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 3), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 16/04/2021, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con i poteri attribuiti al Consiglio Comunale di cui in oggetto, ricevuta il 02/12/2022 a mezzo pec;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 01/09/2021, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000”;

VISTI

- il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

- il D.Lgs n. 100 del 16 giugno 2017 con cui sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

- l'art. 4, comma 1 del D.Lgs 175/2016 che prescrive "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.";

- l'art. 20 del D.Lgs 175/2016, rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", che prescrive:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma."

- l'art. 26, comma 11 del predetto decreto che prescrive "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.";

CONSIDERATO CHE

- le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono rispettare i principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni è adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1;

TENUTO CONTO delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico al miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dall'Ente;

VISTI

- il verbale di Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 31 del 10/03/2016, avente ad oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione delle società partecipate;

- la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2018 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione, riferita all'anno 2017.", che non è stata approvata dal Consiglio Comunale;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 175/16 – Ricognizione partecipazioni possedute";

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 31/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 – Ricognizione partecipazioni possedute.";

- la Delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020, avente ad oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute anno 2019.";

- la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 15/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs 175/2016 – ricognizione partecipazioni possedute. anno 2020;

VISTO l'Allegato A", RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (Art. 20 D.Lgs. 175/2016) ALLA DATA DEL 31.12.2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che effettua la ricognizione delle partecipazioni detenute, dettagliando le seguenti:

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE

1) **SRR ATO N. 6 ENNA PROVINCIA** con partecipazione dell'8,78% dall'anno 2013: società svolgente la seguente attività "Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti.";

2) **ATI ENNA** con partecipazione dell'8,06% dall'anno 2020: società svolgente la seguente attività "Gestione servizio idrico integrato.";

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIRETTAMENTE

1) Ambiente e Tecnologia S.r.l. detenuta al 100% dalla SRR ATO n. 6 Enna Provincia dall'anno 2015: società costituita con la formula del "in house providing" per la gestione degli impianti a servizio dell'ambito;

VISTO l'Allegato A", RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (Art. 20 D.Lgs. 175/2016) ALLA DATA DEL 31.12.2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che presenta le risultanze del piano di razionalizzazione, dettagliando le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

ATI ENNA con partecipazione dell'8,06% dall'anno 2020, a motivo di partecipazione obbligatoria per legge.

PARTECIPAZIONI DIRETTE DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

SRR ATO N. 6 ENNA PROVINCIA con partecipazione dell'8,78% dall'anno 2013, a motivo di emanazione di atti di indirizzo per il contenimento delle spese di gestione.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE NON OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.: la società non rientra tra le partecipazioni indirette oggetto di razionalizzazione, poiché l'Ente non detiene il controllo della SRR, ma solo la partecipazione dell'8,78%, giuste linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro che prevedono che sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni indirette detenute per il tramite di una società nella quale l'amministrazione partecipa direttamente e ne detiene il controllo, sia pur congiunto;

CONSIDERATO CHE l'Ente può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, l'Ente non ha partecipazioni da alienare, poiché si tratta di partecipazioni obbligatorie per legge in società che gestiscono servizi pubblici locali, alcune delle quali in liquidazione, e per altro minoritarie e non di controllo, per le quali è possibile solo adottare gli atti di indirizzo al fine del contenimento della spesa da inviare alle società partecipate;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle relative società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, con le procedure di cui all'art. 2437-quater, del codice civile;

- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 20 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

- la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o

privato partecipati diversi dalle società, come da verbale di Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 31 del 10/03/2016;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore I – Affari Generali - Servizi Finanziari, dott.ssa Giuseppina Crescimanna;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 23/6/2011 n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

Tenuto conto di quanto sopra considerato, visto ed esaminato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 – Ricognizione partecipazioni possedute anno 2021."

Del che si è redatto il presente verbale che, chiuso alle ore 11:40, previa lettura e approvazione, è firmato digitalmente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(OCCHIPINTI dott. Francesco – Presidente)

(Firmato digitalmente)

(LIPARI dott. Filippo – Componente)

(Firmato digitalmente)

(GENTILE dott. Giovanni – Componente)

(Firmato digitalmente)